SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 689-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 10 maggio 1971

modificato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1971 (V. Stampato n. **3389**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia (GAVA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 luglio 1971

Modificazione dell'articolo 1751 del Codice civile che disciplina la corresponsione dell'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 1751 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« All'atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

L'articolo 1751 del codice civile è sostituito dal seguente:

« All'atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente.

L'indennità è dovuta anche se il rapporto di agenzia è sciolto per invalidità permanente e totale dell'agente.

Nel caso di morte dell'agente l'indennità spetta agli eredi ».